

TI_GERICHTE 52.2022.217 vom 18. Mai 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-05-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2022.217

FR: TI_GERICHTE 52.2022.217 du 18 mai 2022

IT: TI_GERICHTE 52.2022.217 del 18 maggio 2022

Regeste

Revoca del credito agricolo di investimento

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 166 cpv. 2 ultima frase della legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1), dall'art. 42a della legge cantonale sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (LA; RL 910.100) e dall'art. 84 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100). La legittimazione della ricorrente, destinataria della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 LPAm), e la tempestività del ricorso (art. 68 cpv. 2 LPAm), sono certe. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). Da respingere è la pretesa avanzata dall'insorgente di estromettere dagli atti le prese di posizione dell'UFAG. Premesso che i fatti determinanti per il giudizio emergono comunque in modo chiaro dagli altri atti formanti l'incarto, l'UFAG è un'autorità specializzata nella materia al centro della presente vertenza, che esercita l'alta vigilanza anche sugli aiuti finanziari concessi in ambito agricolo con fondi federali (art. 73 dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 2 novembre 2022; OMSt; RS 913.1).

E. 2.1

La Confederazione e i Cantoni sostengono i miglioramenti strutturali nell'agricoltura mediante concessione di aiuti finanziari sotto forma di contributi e crediti di investimento (art. 2 e 87 LAgr, art. 2 OMSt, che riprende art. 1 della previgente ordinanza del 7 dicembre 1998 [RU 1998 3092] e art. 6, 7 e 8 LA). La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per i crediti di investimento, i quali vengono accordati dalle autorità cantonali, mediante decisione formale, sotto forma di mutui esenti da interesse (art. 105 cpv. 1 e 2 LAgr). I mutui devono essere rimborsati entro venti anni; il Consiglio federale disciplina i dettagli (art. 105 cpv. 3 LAgr). I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono i crediti d'investimento per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale (art. 106 cpv. 1 lett. b LAgr). I crediti d'investimento sono accordati forfettariamente (art. 106 cpv. 3 LAgr).

E. 2.2

Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d'investimento (art. 106 cpv. 5 LAgr). Anche sulla base di questa norma di delegazione, il Consiglio federale ha emanato l'OMSt (testo del 7 dicembre 1998 [RU 1998 3092] ripreso dalla nuova OMSt del 2

novembre 2022, in vigore dal 1° gennaio 2023), la quale disciplina tra l'altro i crediti d'investimento per provvedimenti individuali (art. 11 e segg. OMSt, art. 43 e segg. vOMSt). L'art. 13 OMSt prevede che i crediti di investimento devono essere rimborsati al più tardi 20 anni, il credito di investimento per l'aiuto iniziale al più tardi 14 anni dopo il pagamento finale; il termine inizia a decorrere al più tardi due anni dopo il primo pagamento parziale (cpv. 1). Il Cantone fissa il termine per il rimborso entro i termini di cui al capoverso 1 (art. 13 cpv. 2; cfr. art. 48 vOMSt). In caso di difficoltà finanziarie, il beneficiario del credito può chiedere al Cantone un differimento del primo rimborso o una sospensione del rimborso; va rispettato il termine di rimborso massimo di cui al capoverso 1 (art. 13 cpv. 3 OMSt). I Cantoni, a cui le domande di credito devono essere inoltrate, esaminano le richieste, giudicano l'opportunità dei provvedimenti previsti, decidono in merito alla domanda e stabiliscono nel singolo caso oneri e condizioni (art. 53 OMSt, art. 53 vOMSt). Giusta l'art. 109 cpv. 1 LAgr, per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento; nei casi di rigore, invece della revoca può essere chiesto il pagamento degli interessi (art. 109 cpv. 2 LAgr). L'art. 70 OMSt fornisce un elenco esaustivo dei motivi di revoca, tra i quali la lett. h contempla il mancato pagamento nonostante diffida di una quota d'ammortamento di un credito di investimento entro sei mesi dopo la scadenza (cfr. art. 59 cpv. 1 lett. h vOMSt).

E. 3.1

L'insorgente si lamenta del fatto la richiesta dell'11 giugno 2021 di pagamento delle rate arretrate le sia stata trasmessa da BancaStato e non dalla Sezione dell'agricoltura e contesta quindi che la stessa costituisca una valida diffida, ritenuto come nessun'altra pretesa di rimborso con il dovuto resoconto le fosse mai stata trasmessa in precedenza. Eccepisce altresì l'incompetenza della Sezione dell'agricoltura a decidere la revoca del credito agricolo che le era stato a suo tempo concesso, compito che spetterebbe invece al Governo cantonale. Ritene che l'effetto sospensivo dato per legge al suo ricorso contro la decisione governativa del 6 febbraio 2019 si estendeva all'intero credito per cui essa non era tenuta a rispettare le successive scadenze di restituzione del prestito ricevuto.

E. 3.2

Preliminarmente va rilevato che l'applicazione delle disposizioni della legislazione federale in materia di agricoltura delegate ai Cantoni e delle disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato (art. 35 cpv. 1 LA). Attraverso il regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003 (RLA; RL 910.110) quest'ultimo ha quindi designato la Sezione dell'agricoltura quale autorità responsabile per l'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia agricola, fatto salvo il caso in cui determinate competenze non siano espressamente riservate ad altri organi (art. 1 RLA), ciò che non è il caso per le decisioni di revoca dei crediti agricoli di investimenti, così come per eventuali concessioni di proroghe, dilazioni o sospensioni di pagamento. La Sezione dell'agricoltura era pertanto l'Autorità a cui competeva emettere il provvedimento all'origine della presente vertenza. Il riferimento alla sentenza del 13 aprile 2021 di questo Tribunale (inc. n. 52.2019.135) non giova alla ricorrente: il passaggio citato (segnatamente consid. 6) indicava in modo generale la competenza del Governo, il quale tuttavia può, come è stato fatto, delegare i compiti affidatigli dalla LA alle autorità a lui sottoposte.

E. 3.3

Va poi considerato che, nel caso in esame, il credito agricolo di investimento è stato concesso alla ricorrente con decisione del 4 settembre 2001 della Sezione dell'agricoltura; la stessa prevedeva il suo rimborso in 20 rate annuali di fr. 6'850.- l'una a partire dal 31 dicembre 2002, l'ultima delle quali doveva pertanto essere versata il 31 dicembre 2021. In questo senso, la decisione del 27 luglio 2021 della Sezione dell'agricoltura, dal momento che impone alla ricorrente di corrispondere il saldo restante del prestito entro il 31 dicembre 2021, non si configura propriamente come una revoca del credito agricolo di investimento atteso che il mutuo qui in esame già doveva, secondo le condizioni pattuite, essere integralmente rimborsato entro tale data. Considerato che la debitrice aveva beneficiato per la rata del 2016 di una proroga del termine di pagamento fino alla fine del 2017 e tenuto conto che essa non aveva più rimborsato alcunché, la decisione dell'Autorità di prime cure era piuttosto tesa a ribadire l'obbligo della mutuataria di corrispondere, come già previsto, la ventesima rata entro il 31 dicembre 2021 e a fissarle entro il medesimo termine il pagamento di tutte le rate precedenti, da tempo scadute. Contrariamente a quanto la ricorrente continua a sostenere in modo in vero temerario, l'effetto sospensivo dato dai suoi ricorsi non le permetteva di prescindere dal corrispondere gli ammortamenti annuali del credito ricevuto. Con decisione del 4 ottobre 2017 la Sezione dell'agricoltura le aveva infatti concesso una proroga per il pagamento della rata del 2016, precisando che tale rimborso doveva essere corrisposto contemporaneamente a quello del 2017, previsto per la medesima scadenza. Nonostante l'insorgente avesse impugnato tale decisione attraverso un ricorso poi dichiarato irricevibile, la stessa concerneva unicamente gli ammortamenti per il 2016 e il 2017 per cui le scadenze previste per gli anni successivi non erano cambiate e i rimborsi dovevano essere eseguiti così come a suo tempo pattuito. Per quanto attiene poi alla decisione del Consiglio di Stato del 6 febbraio 2019, questa riguardava l'applicazione del tasso di interesse al credito agricolo (art. 109 cpv. 2 LAgr) che l'Autorità aveva deciso di imporre alla ricorrente per gravi motivi ai sensi dell'art. 59 vOMSt. Toccata dall'effetto sospensivo dato dal gravame era pertanto unicamente la possibilità di prelevare detti interessi, mentre le rate di ammortamento del credito dovevano continuare, con ogni evidenza, ad essere regolarmente pagate, come d'altronde esaurientemente spiegato all'insorgente dall'autorità di prime cure con scritto del 29 ottobre 2019. Va inoltre osservato che i suddetti ricorsi sono stati entrambi evasi - a sfavore dell'insorgente - nel mese di aprile del 2021 e le relative sentenze non sono state impugate, per cui al momento in cui il 27 luglio 2021 la Sezione dell'agricoltura ha emanato la sua decisione, non vi era ad ogni modo più alcuna procedura ricorsuale pendente. La ricorrente sostiene di non essersi mai rifiutata di rimborsare il mutuo concesso, ma di aver chiesto delle dilazioni di pagamento, ciò che tuttavia non corrisponde esattamente a quanto emerge dagli atti. Dopo aver domandato (e ottenuto) una proroga per il versamento della rata 2016, essa non ha più chiesto dilazioni di pagamento, limitandosi a pretendere - ancorché a torto - che le condizioni per i rimborsi non fossero date a quel momento. Va poi considerato che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento, e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 69 cpv. 1 LPAm); la censura di inadeguatezza è invece ammissibile davanti a questo Tribunale solo se prevista dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAm), ciò che non è qui il caso. Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto (DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994

n. 34; Ulrich Haefelin/Georg Müller/Felix Uhlmann , Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 1148; Adelio Scolari , Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 407 segg.; Marco Borghi/Guido Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 61, n. 2d). Ora, l'art. 13 OMSt (rispettivamente l'art. 48 cpv. 1 vOMSt) non conferisce alcun diritto a ottenere un rinvio o una sospensione dei rimborsi annuali. In questo senso va pertanto rilevato che la decisione dell'autorità di prime cure di fissare al 31 dicembre 2021 il termine di pagamento per il saldo del prestito, in particolare quale ultima scadenza per tutti gli ammortamenti arretrati, sfugge a qualsiasi critica e comporta il respingimento del presente gravame. Si rileva inoltre che nella concessione di proroghe e sospensioni di pagamento, la Sezione dell'agricoltura deve comunque rispettare i limiti massimi posti dalla legislazione federale, e meglio la restituzione del mutuo entro venti anni al più tardi (art. 105 cpv. 3 LAgr, art. 13 cpv. 1 OMSt, art. 48 cpv. 1 lett. b vOMSt). Tenuto conto che la ricorrente ha ottenuto il credito con decisione del 4 settembre 2011 e che il primo rimborso era stato fissato al 31 dicembre 2002, sarebbe ancora da stabilire se e per quanto tempo essa possa beneficiare di ulteriori proroghe, questione tutt'altro che scontata ma sulla quale non è necessario qui chinarsi, per le ragioni già esposte sopra. Abbondanzialmente si considera infine che, a prescindere da quanto precede, le condizioni per la revoca del credito agricolo di investimento appaiono comunque ampiamente date in specie. A partire dal 2016 l'insorgente non ha più versato le rate di ammortamento del credito. Il 30 settembre 2019 BancaStato le aveva chiesto di corrispondere quanto fino a quel momento da lei dovuto (segnatamente fr. 20'550.- relativi agli ammortamenti dal 2016 al 2018). Di nuovo l'11 giugno 2021 l'istituto di credito le ha validamente notificato (cfr. convenzione tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Banca dello Stato del 5 ottobre 2016) un'ulteriore diffida con quale veniva precisamente richiesto il versamento del saldo rimasto scoperto e meglio fr. 34'250.- corrispondenti agli ammortamenti dal 2016 al 2020. Nonostante quest'ultima notifica, l'insorgente ha ommesso di pagare più quote di ammortamento ben oltre sei mesi dopo le scadenze previste, ciò che configura un motivo di revoca del credito. Atteso che giusta l'art. 70 cpv. 1 lett. h OMSt (art. 59 cpv. 1 lett. h vOMSt) è sufficiente il mancato pagamento di una sola quota d'ammortamento entro sei mesi dalla scadenza, considerato che la rata del 2020 doveva essere versata entro il 31 dicembre 2020 e che l'insorgente è stata diffidata a corrisponderla entro il 16 luglio 2021, al momento della decisione del 27 luglio 2021 il diritto alla restituzione dell'aiuto finanziario non risultava prescritto (art. 32 cpv. 2 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990; LSu; RS 616.1; cfr. STF 2A.553/2002 del 22 agosto 2003 consid. 4.3).

E. 4.1

Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata, benché per ragioni in parte diverse, confermata.

E. 4.2

Con l'emanazione della presente decisione la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa, invero dato per legge (cfr. art. 71 LPAm), diviene priva d'oggetto.

E. 4.3

Le spese processuali, commisurate tenendo conto della palese temerarietà di una parte delle censure sollevate, seguono la soccombenza della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAm); non si

assegnano ripetibili all'Autorità resistente, non patrocinata da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente nella misura di fr. 1'200.-, sono poste a carico di quest'ultima. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4.

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La
presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.